



Traduzione¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

Considerando che il Consiglio federale svizzero e Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

considerato che lo standard comune di comunicazione di informazioni è stato elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e migliorare l'adempimento fiscale;

considerando che la legislazione delle rispettive parti contraenti impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita all'articolo 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni;

considerando che la legislazione delle rispettive parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni e che una parte contraente, dopo aver adottato tali adeguamenti, per la definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata di questo standard;

considerando che l'articolo 25 della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 4 ottobre 2011² a Hong Kong, compreso il relativo Protocollo, (di seguito «CDI») ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali e consente alle parti contraenti di concludere lo scambio automatico di informazioni nonché di definire la portata e le modalità di detto scambio automatico;

considerando che la Svizzera e Hong Kong dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla CDI e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi

¹ Dal testo originale in inglese.

² RS 0.672.941.61

relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo);

considerando che le parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la CDI, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della CDI;

le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» («Hong Kong»): i territori in cui è applicabile il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina;
- b) «Svizzera»: la Confederazione Svizzera;
- c) «parte contraente»: Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;
- d) «autorità competente»:
 - i) per quanto concerne Hong Kong, il commissario per le imposte nazionali («Commissioner of Inland Revenue») o il suo rappresentante autorizzato, e
 - ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- e) «istituto finanziario hongkonghese»:
 - i) qualsiasi istituto finanziario residente a Hong Kong, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Hong Kong, e
 - ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Hong Kong, se la succursale è situata a Hong Kong;
- f) «istituto finanziario svizzero»:
 - i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e
 - ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;
- g) «istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanziario hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;
- h) «conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo stan-

standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Hong Kong o in Svizzera;

- i) «conto oggetto di comunicazione hongkonghese»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
- j) «conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
- k) «persona hongkonghese»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Hong Kong secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente a Hong Kong;
- l) «persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;
- m) «numero d'identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d'identificazione fiscale hongkonghese o svizzero;
- n) «numero d'identificazione fiscale hongkonghese»: il numero della carta di identità hongkonghese di una persona fisica o il numero del registro delle imprese di un ente;
- o) «numero d'identificazione fiscale svizzero»:
 - i) per le persone fisiche, il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 - ii) per gli enti, il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese;
- p) «standard comune di comunicazione di informazioni»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard

³ RS 831.10

⁴ RS 431.03

comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale parte contraente prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della medesima parte contraente.

Art. 2 Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione

1. Ai sensi dell'articolo 25 della CDI e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate al paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l'altra autorità competente.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Hong Kong in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione hongkonghese:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche e se l'istituto finanziario hongkonghese o svizzero dispone di tale informazione) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo, il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale dell'ente e il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) per i conti di custodia:
 - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al

- conto) nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, e
- ii) i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione o dal riscatto di valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
- f) per i conti di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione;
 - g) per tutti gli altri conti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Art. 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni.
2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione all'articolo 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le parti contraenti sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita all'articolo 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.
4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).
5. Le autorità competenti elaborano e concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Art. 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

Un'autorità competente informa l'altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

L'autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Art. 5 Confidenzialità e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla CDI, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele menzionate nella notifica di cui all'articolo 7 paragrafo 2 lettere b e stabilite in virtù del diritto interno dalla parte contraente che comunica i dati.

2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all'altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Art. 6 Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell'Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell'ultima firma del consenso scritto o dall'ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

Art. 7 Durata dell'Accordo

1. Le parti contraenti applicano provvisoriamente il presente Accordo conformemente al loro diritto interno, dal 1° gennaio 2018 fino alla sua entrata in vigore secondo il paragrafo 2. Una parte contraente può denunciare l'applicazione provvisoria dell'Accordo, notificando per scritto all'altra parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall'Accordo non sono più vincolanti. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimangono confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.

2. Ciascuna parte contraente conferma all'altra parte contraente per mezzo di una notifica:

- a) la conclusione delle procedure richieste dal diritto interno per l'entrata in vigore del presente Accordo, precisando le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;
- b) le misure per la protezione dei dati personali richieste dal diritto interno della parte che comunica le informazioni e che la parte contraente che riceve le informazioni deve rispettare;
- c) l'istituzione di misure adeguate volte a garantire il rispetto delle norme di confidenzialità e protezione dei dati;
- d) la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite dall'altra parte contraente nella sua notifica ai sensi della lettera b.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche.

3. Una parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all'altra parte contraente che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all'Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza da parte di una parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della CDI, la mancata comunicazione da parte dell'autorità competente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Ciascuna parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.

Fatto a Hong Kong, il 13 ottobre 2017, in due esemplari originali in inglese e tedesco, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Regione
amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica popolare di Cina: